

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari. (798). (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>)	297
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari (914-B) (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>).	295	PRESIDENTE	297, 298
PRESIDENTE	295, 296	ARTALE, <i>Relatore</i>	297
FUMAGALLI, <i>Relatore</i>	296	Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto (775)	298
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	296	PRESIDENTE	298
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	298
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri (645-B) (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>)	297	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	297	PRESIDENTE	298
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	297		
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale. (744) (<i>Approvato dal Senato</i>)	297	La seduta comincia alle 9.	
PRESIDENTE	297	FERRANDI, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
ARTALE, <i>Relatore</i>	297	Discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari. (914-B) (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato).	
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	297	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari », modificato dalla II Commissione permanente del Senato.	

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

Il relatore, onorevole Fumagalli, ha facoltà di riferire.

FUMAGALLI, *Relatore*. Domando scusa agli onorevoli colleghi se la mia relazione potrà riuscire in qualche parte lacunosa. Soltanto stamattina, infatti, ho potuto avere il disegno di legge nel testo approvato dal Senato, che fino a questa notte era nella tipografia dell'altro ramo del Parlamento. Le modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato, tuttavia, sono di lieve importanza e penso non sorgeranno difficoltà rilevanti ad accettarle.

Come i colleghi sanno, il disegno di legge proroga alcune disposizioni e provvidenze introdotte allo scopo di far fronte alla carenza numerica esistente negli uffici giudiziari in conseguenza della sospensione dei concorsi dovuta al periodo bellico e postbellico. È inutile che ci addentriamo nell'esame di merito, che abbiamo già fatto in sede di prima approvazione. Ci limiteremo pertanto a vedere le modificazioni apportate dal Senato.

Esse riguardano soltanto due punti: 1°) il Senato ha ritenuto di modificare la formula generica della proroga « fino a nuova disposizione » con un termine fisso, il 31 dicembre 1950; 2°) il Senato ha ritenuto di non prorogare l'articolo 4 della legge 9 luglio 1940, n. 937, che dice: « Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace non si applicano le incompatibilità previste per i giudici dall'articolo 61 del Codice di procedura penale ».

Rimane tuttavia fermo, per il giudice che ha concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonché quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimone, perito o consulente tecnico che ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.

Come gli onorevoli colleghi vedono, le due modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sono, in fondo, ragionevoli ed accettabili. Io mi dichiaro favorevole e prego la Camera di fare altrettanto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo all'esposizione dell'onorevole relatore. Accetto la specificazione della data di proroga al 31 dicembre 1950, perché spero che entro tale periodo si possa varare la legge di riordinamento generale della magistratura. Accetto anche la soppressione della lettera a) dell'articolo 1, cioè di non prorogare l'arti-

colo 1 della legge 9 luglio 1940, trattandosi di disposizione strettamente legata alle difficoltà del periodo bellico ed ora cessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

Pongo in votazione l'articolo 1 nella nuova formulazione approvata dal Senato, che risulta del seguente tenore:

« Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati:

a) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;

b) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

c) l'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

La modificazione apportata dal Senato riguarda il primo comma, che risulta così formulato:

« Oltre i casi previsti negli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, fino al 31 dicembre 1950, possono essere destinati, con il loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa corte, consiglieri di corte d'appello e magistrati di grado parificato, in numero non superiore a dodici per la Corte di cassazione e a tre per la Procura generale, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo rimane invariato.

L'articolo 3 è stato così modificato dal Senato:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Estensione agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'arma dei carabinieri. (645-B) (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'arma dei carabinieri », modificato dalla II Commissione permanente del Senato.

Per questo disegno di legge è stato richiesto il necessario parere della IV Commissione (Finanze e tesoro) che non è ancora pervenuto. Di conseguenza è necessario rinviare la discussione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché si tratta di un provvedimento importante ed attesissimo che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno, pregherei la Presidenza della Commissione di sollecitare la risposta della IV Commissione in modo da poter approvare il disegno di legge entro la detta data.

PRESIDENTE. Sarà provveduto in conformità all'invito dell'onorevole ministro.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale. (744) (Approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale.

L'onorevole Artale ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

ARTALE, *Relatore*. L'articolo 2397 del Codice civile stabilisce che le « società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 5 milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, ed in entrambi i casi uno dei supplenti ». Ora, a seguito della svalutazione monetaria, la cifra

di 5 milioni è divenuta insufficiente, e il collegio dei ragionieri ha presentato istanza affinché questo valore venga aumentato, anche in considerazione del fatto che gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali sono soltanto 1559 mentre le società che hanno un capitale superiore ai 5 milioni nel 1948 erano oltre 2000.

Si propone pertanto che il valore minimo sia aumentato da 5 a 50 milioni.

Ritengo che il provvedimento debba essere accolto dalla Commissione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho altro da aggiungere a quanto ha detto il relatore, alle cui dichiarazioni mi associo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è del seguente tenore:

« Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a cinquanta milioni di lire ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari. (798) (Approvato dalla II Commissione del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla Commissione di giustizia del Senato.

L'onorevole Artale, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARTALE, *Relatore*. Si tratta, in sostanza, di supplire ad una carenza della tabella dell'Ordinamento giudiziario. È noto ai colleghi che in base all'articolo 128 dell'ordinamento giudiziario, il trattamento economico degli uditori giudiziari era stabilito in una indennità mensile secondo la tabella Q, che era stata allegata a detto ordinamento. Successivamente, con la rivalutazione degli stipendi degli impiegati dello Stato, non si è annessa la tabella che riguardava gli uditori giudiziari: sicché questi non vengono a beneficiare del trattamento economico previsto per

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

gli impiegati dello Stato. Si doveva quindi ricorrere ad un provvedimento di legge.

Per quanto riguarda la spesa, il ministro mi ha fatto presente che si tratta di una quindicina di milioni in tutto, che sono già considerati in quei provvedimenti finanziari approvati l'anno scorso. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è del seguente tenore:

« L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 128 e dalla tabella Q dell'Ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'articolo 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto. (775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto.

Poiché l'onorevole Facchin, relatore, è assente, se i colleghi lo ritengono necessario, posso riferire in sua vece.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.*

La portata di questo disegno di legge è evidente: attraverso la relazione scritta, sicuramente i colleghi si saranno fatti una chiara idea dell'argomento.

PRESIDENTE. Riferendomi a quanto ora ha detto il ministro, ritengo che si possa senz'altro passare alla discussione generale.

(*La Commissione concorda.*)

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate

negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato.*)

ART. 2.

I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno della entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato.*)

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati.

(*Segue la votazione.*)

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari » (798):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva.*)

« Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto » (775):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva.*)

« Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale » (744):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva.*)

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari » (914-B):

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 26

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Artale, Baresi, Bennani, Bettiol Giuseppe, Bernardi, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Camposarcono, Capalozza, Caserta, Diaz Laura, Ferrandi, Fietta, Foderaro, Fumagalli, Fusi, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Murdaca, Paolucci, Ricci Giuseppe.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI